

STATUTO MODIFICATO

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE

PARTE PRIMA

Costituzione, sede, oggetto sociale e durata

Art. 1

(Costituzione)

1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "CT Servizi s.r.l.", disciplinata dalle disposizioni del codice civile e del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. n. 175/2016).

Art. 2

(Sede sociale)

1. La società ha sede legale in Cavallino-Treporti (VE).
2. La società, con delibera dell'Organo di amministrazione, può istituire uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio di riferimento dei soci, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti.

Art. 3

(Durata e requisiti)

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.
2. Essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tal momento vigenti.
3. Ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di servizi di interesse generale, anche economico:
 - a) la società è a capitale interamente pubblico, fatta eccezione per i casi in cui la partecipazione di capitali privati sia prevista dalla legge ed avvenga in forme che non comportino in ogni caso controllo o potere di veto, nè l'esercizio di una influenza determinate sulla società;
 - b) l'ente pubblico o gli enti pubblici titolari, anche in forma associata ed anche in via indiretta, del capitale sociale esercitano sulla società stessa, anche in forma congiunta, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle forme previste dal presente statuto, dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
 - c) la società realizza oltre l'ottanta per cento (80%) del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o enti pubblici soci, anche indirettamente. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza/efficacia sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il controllo è esercitato da parte degli enti locali soci in forma di indirizzo, monitoraggio e verifica con i tempi e le modalità di cui al presente statuto, con audizione dell'Amministratore Unico e/o del direttore generale, ove nominato, da disporsi con frequenze periodiche.

Art. 4

(Oggetto sociale)

1. La società ha per oggetto la gestione del patrimonio dei Comuni soci come da conferimenti comunali e l'organizzazione, la progettazione e la costruzione di opere, nonché la gestione di servizi di interesse generale, anche economico ed attività complementari.

2. La società, in conformità alla legislazione vigente, può gestire servizi di interesse generale, anche economico, riguardanti i Comuni soci e la collettività afferente i medesimi Comuni. Più specificatamente i servizi di interesse generale, anche economico, che progressivamente verranno dati in gestione alla società sono i seguenti:

- progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture, impianti e altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione di servizi di interesse generale, anche economico;

- costruzione e gestione di impianti sportivi, ricreativi, parcheggi di superficie e sotterranei, autosilos, autostazioni, e ogni altra struttura di supporto al territorio per lo sviluppo e l'evoluzione dello stesso, direttamente o indirettamente anche attraverso operazioni di project financing;

- gestione delle farmacie comunali;

- gestione dei servizi cimiteriali;

- gestione dei servizi ambientali ed energetici;

- gestione del verde pubblico, dei parchi e dei giardini comunali;

- gestione dei servizi collaterali alla viabilità comunale, quali la gestione degli ingressi nelle zone a traffico limitato, così come identificate dai Comuni soci;

- gestione delle aree costiere comunali utilizzate per gli approdi delle imbarcazioni turistiche;

- gestione del servizio spiagge del litorale, limitatamente alle aree libere comunali;

- gestione, manutenzione singola e/o integrata, cosiddetto "global service", degli edifici comunali, compresi i servizi di pulizia e l'attività di controllo e verifica degli impianti interni al fine di assicurare piena efficienza ed affidabilità agli stessi.

3. La società può svolgere ogni ulteriore servizio affidato dai Comuni soci attinente allo sviluppo ed alla valorizzazione del territorio e finalizzato alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività dell'ente locale socio. In

particolare, in quanto società a capitale interamente pubblico costituita o partecipata da enti locali anche per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti (oltre che di servizi di interesse generale, anche economico), deve operare con gli enti costituenti o partecipanti secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del presente statuto, 4, comma 4 e 16, comma 3, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e non può partecipare, in quanto affidataria delle suddette attività strumentali, ad altre società, come previsto dall'art. 4, commi 2, lettera d), 4 e 5, del suddetto Testo Unico. La società, a tali condizioni, potrà quindi ricevere in affidamento diretto "appalti in house" strumentali, oltre che servizi di interesse generale, anche economico (quali il servizio idrico integrato, servizio di igiene ambientale, trasporto pubblico locale, illuminazione pubblica, pubbliche affissioni, gestione di impianti sportivi comunali, di impianti cimiteriali, di farmacie comunali, di parcheggi pubblici, ecc.). Per "appalti in house" strumentali si intendono, ai fini del presente statuto, quei contratti con cui l'ente locale commissiona specificamente alla società un lavoro, un servizio od una fornitura determinata, il cui corrispettivo è direttamente a carico dell'ente locale e non dell'utenza ed il cui beneficiario è direttamente l'ente locale (quali la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare comunale). Pertanto, a favore dell'ente locale unico socio esercente il controllo analogo o degli enti locali soci esercenti il controllo analogo congiunto potranno essere svolti con affidamento diretto sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti "in house" strumentali. Per la parte di attività societaria non prevalente come definita ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente statuto, potranno essere svolti dalla società sia servizi di interesse generale, anche economico, sia appalti anche a favore di enti locali affidanti non soci e rapporti di fornitura/servizio con soggetti terzi.

4. La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

5. La società, inoltre, può svolgere le attività complementari inerenti alla gestione delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali e può coadiuvare e supportare tecnicamente l'ente locale proprietario nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento a terzi dei servizi di interesse generale, anche economico, ove delegata espressamente dall'ente locale a ricevere a titolo di conferimento o assegnazione reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali per l'effettuazione dei servizi di interesse generale, anche economico, ivi compresi i diritti di utilizzo degli stessi.

6. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

PARTE SECONDA

Capitale sociale e quote

Art. 5

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero). Tale capitale, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3, del presente statuto, deve appartenere al Comune di Cavallino-Treporti in misura non inferiore al 60% (sessanta per cento). Nel rispetto della legislazione vigente, l'ente locale o gli enti locali partecipanti o affidanti possono partecipare alla società anche in via indiretta, ai sensi dell'art. 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per il tramite di società "in house", di società a partecipazione pubblica che rispettino la condizione di cui all'art. 16, comma 1, del suddetto Testo Unico e di società che hanno come oggetto esclusivo la gestione di partecipazioni societarie di enti locali di cui al comma 5 dell'art. 4 del Testo Unico richiamato.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, le eventuali somme versate dai soci nelle casse sociali, in proporzione alle quote di partecipazione possedute, costituiranno finanziamenti non in conto capitale, completamente infruttiferi di interessi e ciò anche in assenza di formale deliberazione e salvo specifica diversa delibera assembleare.

3. I versamenti dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle norme di legge ed in particolare dell'art. 11 del D.L. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U. in materia bancaria e creditizia).

Art. 6

(Quote)

1. Venendo un Comune socio nella determinazione di cedere la propria quota o parte di essa, dovrà riconoscere agli altri Comuni soci, che lo esercitano in proporzione all'ammontare delle quote possedute, il diritto di prelazione da esercitarsi entro un mese dalla relativa comunicazione da effettuarsi da parte del Comune socio cedente mediante lettera raccomandata.

2. Nel caso che più soci intendano esercitare il proprio diritto di prelazione, essi acquisteranno la quota cedenda in proporzione al valore della propria quota di capitale; in ogni caso, qualora l'acquirente lo richieda, il corrispettivo per l'acquisto verrà determinato in base alla situazione patrimoniale della società al momento della comunicazione effettuata dal socio cedente, da erigersi tenendo conto anche dei cespiti non valutabili in bilancio.

3. In caso di disaccordo si applicherà l'articolo 31 del presente statuto.

Art. 7

(Successivi aumenti di capitale)

1. In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte

in opzione a parità di condizioni ai soci in ragione delle quote rispettivamente possedute.

2. Il capitale sociale può essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche mediante conferimenti in natura.

3. I versamenti delle quote sono richiesti dall'organo di amministrazione nei modi e nei termini che riterrà opportuno.

Art. 8

(Prestiti in conto capitale e prestiti sociali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, i soci possono finanziare con mezzi propri la società in conto capitale in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Su tali finanziamenti la società non dovrà corrispondere ai soci interesse alcuno per cui non si considerano sopravvenienze attive i versamenti fatti, né la rinuncia nella stessa proporzione ai crediti derivanti dai precedenti versamenti. Tali versamenti sono rimborsabili solo in relazione alle possibilità della società e non su richiesta dei soci.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, i soci possono effettuare prestiti sociali, anche non in quote proporzionali alle quote possedute da ciascuno, a titolo fruttifero da ciascuno o infruttifero, sulla base delle necessità finanziarie della società, con obbligo di rimborso.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA

Assemblea, poteri e funzionamento

Art. 9

(Organi della società)

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore Unico;
- l'Organo di controllo.

Art. 10

(Assemblea)

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la decisione sulla distribuzione degli utili;

- b) la nomina dell'amministratore unico;
 - c) la determinazione del compenso agli organi societari;
 - d) eventuale istituzione e nomina del direttore generale;
 - e) la nomina dell'organo di controllo;
 - f) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - g) la trasformazione;
 - h) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma del codice civile;
 - i) aumento o diminuzione del capitale sociale;
 - l) alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
 - m) autorizzazione preventiva di tutti gli atti societari superiori a 50.000,00 Euro;
 - n) la formulazione degli atti di indirizzo con i quali l'ente locale o gli enti locali soci fissano, previa adozione di propri provvedimenti amministrativi, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sugli investimenti e sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale.
3. I soci possono decidere in merito all'attività di controllo e verifica anche utilizzando soggetti terzi allo scopo delegati. I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi gli atti di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi.
4. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
5. In caso di impossibilità dell'organo di amministrazione o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di controllo, o anche da un socio.
6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
7. Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previste dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.
8. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.
9. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda

convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

10. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

11. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore unico e l'Organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

12. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione almeno due volte l'anno:

a. entro la fine del mese di novembre per l'approvazione del Piano Annuale di Sviluppo della società;

b. entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'organo di amministrazione della relazione illustrativa sullo stato economico e patrimoniale della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.

13. Se l'Amministratore Unico o l'Organo di controllo, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

14. Le decisioni in merito all'alienazione di beni immobili sono subordinate alla preventiva approvazione del Consiglio comunale.

Art. 11

(Possibilità di delega)

1. Ciascun socio, mediante semplice delega scritta, può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio con il limite di una sola delega, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente della società e fatto salvo il disposto dell'art. 2372 del codice civile.

Art. 12

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare l'intervento all'Assemblea anche per delega. L'assemblea dei soci potrà svolgersi anche per audio o video conferenza, nel rispetto del metodo collegiale e della parità di trattamento dei soci, a condizione che sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione. Gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi audio - video collegati, a cura della società, nei quali gli intervenuti

potranno affluire. La riunione si riterrà svolta nel luogo dove sono presenti il presidente dell'assemblea ed il segretario.

Art. 13

(Presidente dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico; in difetto da persona eletta dalla stessa Assemblea.
2. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da un notaio.

Art. 14

(Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario.
2. Nei casi previsti dalla legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente stesso.

Art. 15

(Quorum costitutivi e deliberativi)

1. Per l'assunzione delle decisioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere f), g), i), l) del presente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione, e delibera a maggioranza assoluta.
2. Negli altri casi l'Assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale; in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

PARTE SECONDA

Amministratore Unico,
poteri e funzionamento

Art. 16

(Organo amministrativo e durata della carica,
revoca e cessazione)

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea dei soci nel rispetto dei criteri, dei requisiti e dei limiti fissati dall'art. 11 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, con esclusione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Ai dipendenti di società controllanti si applica l'art. 11, comma 8, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 17

(Cariche sociali)

1. L'Amministratore Unico resta in carica di norma tre anni, fatta salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.
2. Gli amministratori sono rieleggibili.
3. Non possono essere nominati Amministratore Unico della società il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale e i Consiglieri comunali e i membri elettivi dei soci, nonché, in particolare, coloro che si trovino nelle situazioni di incompatibilità stabilite dall'art. 63, comma 1, n. 1 e n. 2 e dall'art. 64, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 o per i quali operino le cause ostative di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 235/2012 o le cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 e relativi decreti di attuazione, all'art. 11, commi 1, 8, 11, 12 e 14 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ovvero coloro i quali siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse con i servizi affidati alla Società.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.
5. La revoca o la sostituzione dell'amministratore unico è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta sostituzione. Nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa, a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella società come accettazione della presente clausola statutaria e pertanto come rinuncia ad ogni effetto al risarcimento del danno. Se nel corso dell'esercizio sociale viene a mancare, per qualsiasi causa, l'amministratore unico, i soci provvedono alla sostituzione dello stesso ai sensi del presente statuto. Il Comune di Cavallino Treporti, qualora sia socio unico, provvede alla diretta sostituzione dell'amministratore unico. Fino al momento dell'accettazione della carica da parte del nuovo amministratore unico e della relativa comunicazione alla società, resta in carica l'amministratore unico precedente. Si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 15, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica relativamente alla "prorogatio" degli organi sociali.

Art. 18

(Decisioni dell'organo di amministrazione)

1. L'Amministratore Unico relazionerà ai soci almeno tre volte l'anno sull'attività svolta, ovvero:

- entro il 15 (quindici) del mese di novembre di ciascun anno, presenterà il Piano Annuale di Sviluppo della società per l'anno successivo;

- entro la fine del mese di luglio di ciascun anno, presenterà la relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e il conto economico della società relativi al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società;

- entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per la presentazione del bilancio dell'esercizio precedente.

Art. 19

(Determinazioni dell'Amministratore Unico)

1. Le determinazioni dell'Amministratore Unico sono riportate su apposito libro sociale e da esso sottoscritte.

Art. 20

(Poteri dell'Organo di amministrazione)

1. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società per atti inferiori al valore di 50.000,00 Euro. Inoltre ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea. All'amministratore unico spettano i poteri, le funzioni e le responsabilità connesse all'attuazione degli strumenti di governo societario previsti dall'art. 6, commi 3, 4 e 5, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2. Allo scopo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dei soci, entro il 15 (quindici) di novembre di ciascun anno l'Organo di amministrazione trasmetterà all'Assemblea la proposta di Piano Annuale di Sviluppo della società per l'anno successivo.

Art. 21

(Compensi e rimborsi spese agli amministratori)

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

2. L'Assemblea può inoltre assegnare loro e/o modificare un compenso fisso e variabile ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. Il compenso dell'organo di amministrazione non potrà essere superiore ai limiti posti ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato da riconoscere dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva

e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

3. L'Assemblea può accollare alla società le sanzioni tributarie non penali a carico degli amministratori, nei limiti e nei termini di cui al D.Lgs 472/1997.

PARTE TERZA

Legale rappresentanza

Art. 22

(Rappresentanza sociale)

1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

2. L'Amministratore Unico potrà nominare, anche fra persone estranee alla società, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti. In ogni caso, non è possibile corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato da riconoscere dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Ai dirigenti non è possibile corrispondere indennità o trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e di stipulare patti o accordi di non concorrenza.

PARTE QUARTA

Organo di controllo

Art. 23

1. La Società è soggetta al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) e/o alla revisione legale dei conti (art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010).

2. La società, non essendo obbligata alla redazione del bilancio consolidato e non rientrando tra gli enti di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010, può attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall'art. 2477 codice civile come "organo di controllo", ovvero, può attribuire il controllo di legalità al suddetto "organo di controllo" e la revisione legale dei conti al "revisore legale" previsto dal D. Lgs. n. 39/2010.

3. All'"organo di controllo", che sarà monocratico (Sindaco Unico), si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l'attribuzione al medesimo della revisione legale dei conti.

4. Al "revisore legale" si applicano unicamente le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell'art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico.

5. Restano ferme le attribuzioni dei soci derivanti dalla normativa in materia di controlli sulle società partecipate dagli enti locali.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 4, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica riguardanti l'equilibrio di genere e, ove del caso, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 251/2012 recante il regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

TITOLO III

ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA

Esercizi sociali e dividendi

Art. 24

(Esercizi sociali)

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Amministratore Unico procede alla formazione del bilancio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli 2423 - 2431 codice civile, così come stabilito dall'articolo 2491 del codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.
3. Ai sensi del precedente articolo 10 comma 7, qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere compilato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 25

(Piano Annuale di Sviluppo)

1. Annualmente, entro il 15 (quindici) novembre, l'Amministratore Unico deve presentare una bozza di Piano Annuale di Sviluppo relativo all'esercizio successivo, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre.
2. Il Piano Annuale di Sviluppo deve contenere le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire nel rispetto degli obiettivi e degli standard previsti dalla pianificazione complessiva comunale. Il piano dovrà indicare in rapporto e alle scelte e agli obiettivi suddetti:
 - le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe.
 - il programma degli investimenti;
 - la previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c.;
 - relazione dell'organo amministrativo di commento.

Art. 26

(Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per il fondo miglioramento e sviluppo, vengono attribuiti ai soci in proporzione alle quote possedute, salvo

che l'Assemblea deliberi assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.

Art. 27

(Pagamento dei dividendi)

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dall'Amministratore Unico a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.

PARTE SECONDA

Scioglimento, clausola compromissoria e altre disposizioni

Art. 28

(Scioglimento)

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Art. 29

(Clausola compromissoria)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i soci con la sola eccezione della impugnazione delle delibere assembleari, circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto e del contratto sociale, sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio e Industria, Agricoltura e Artigianato di Venezia, che i soci dichiarano di accettare con la mera adesione alla società, anche per quanto concerne le modalità di designazione degli arbitri e le norme di procedura. Gli arbitri decideranno secondo diritto in via rituale, in conformità alle norme del codice di procedura civile.
2. Le parti possono, di comune accordo, designare anche un solo arbitro fra di loro nominato, che si pronuncerà secondo equità e con gli stessi poteri del sopraccitato Collegio Arbitrale.
3. Sia il Collegio Arbitrale che il solo arbitro, prima di assumere l'incarico, dovrà pronunciarsi sui relativi compensi onde ottenere il successivo assenso e nomina.

Art. 30

(Rinvio alla legge)

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile, nel Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica e nelle altre leggi speciali in materia.